



## DELIBERAZIONE

n. 466

del 10-3-2021

## O G G E T T O

Ordinanza ex art. 703-ter c.p.c. resa tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e la sig.ra G.B. in tema di responsabilità professionale sanitaria.  
Presenza d'atto ed esecuzione.

Proponente: UOC Affari Generali  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 576

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 26.10.2018 (prot. n. 108529 del 26.10.2018) veniva notificato all'Azienda il ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, promosso avanti il Tribunale di Vicenza dalla sig.ra G.B., volto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una presunta condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale San Bortolo in relazione alla rottura dell'utero verificatasi in occasione della rimozione di materiale placentare rimasto nel cavo uterino dopo il parto cesareo avvenuto nel gennaio 2013.

Il ricorso in questione seguiva ad un precedente ricorso per consulenza tecnica preventiva *ex art. 696 bis c.p.c.* (prot. n. 274 del 02.01.2018), conclusosi con il deposito di una CTU sfavorevole all'Ente, e ad un'originaria richiesta risarcitoria (prot. n. 45038 del 02.07.2014) formulata dalla sig.ra G.B., tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 (ora ULSS n. 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con il ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* veniva iscritta al R.G. 6900/2018 presso il Tribunale di Vicenza e con deliberazione n. 366 del 06.03.2019 l'Azienda autorizzava la costituzione in giudizio, conferendo l'incarico defensionale agli avv.ti dell'Ufficio Legale interno Stefano Cocco, Laura Tedeschi, Cristina Bonato e Francesco Toscan, che avevano già curato la difesa dell'Ente nella precedente procedura *ex art. 696 bis c.p.c.*

L'Ente si costituiva ritualmente in giudizio in data 13.03.2019, chiamando in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento, l'Assicuratore dell'Ente all'epoca dell'apertura del sinistro avvenuta nel 2014, ovvero la sopra menzionata Società LIG Insurance S.A., nei cui confronti nel frattempo l'Autorità di Vigilanza rumena (ASF) aveva adottato un provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con decisione n. 3080 del 01.02.2020.

Detta Società, a fronte delle richieste dell'Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato e di assumere la gestione della richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, ha più volte rappresentato di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ULSS, in considerazione dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, abbandonando, di fatto, la gestione dei sinistri (varie comunicazioni agli atti dell'UOC Affari Generali).

Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* della sig.ra G.B. si concludeva con l'ordinanza del 06.12.2020, rep. 4231/2020, pronunciata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., con cui il Tribunale di Vicenza, in accoglimento delle domande avversarie, così statuiva:

*“1) accerta e dichiara la responsabilità dell'ULSS 8 BERICA in relazione ai danni patiti da B.G. per le causali indicate nella parte motiva e, per l'effetto, condanna la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 10.510,72, di cui:*

*- € 8.638,72 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;*

- € 1.872,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;

2) condanna l'ULSS 8 BERICA, come rappresentata, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.380,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 3.235,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione delle spese di A.T.P. pari ad € 3.360,00;

3) condanna LIG INSURANCE S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare la resistente di quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere a G. B. in forza dei capi 1) e 2) del presente dispositivo;

4) compensa le spese processuali tra l'ULSS 8 BERICA e la terza chiamata."

In data 12.02.2021 (prot. n. 16164) perveniva da parte del legale di controparte il conteggio (risultato corretto) dei danni patiti dalla sig.ra G.B. e liquidati dal Giudice, nonché delle spese legali da rifondere alla medesima in esecuzione dell'ordinanza, con richiesta di pagamento di quanto dovuto.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerata l'indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A. ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, si ritiene opportuno, al fine di evitare aggravii di spesa, dare spontanea esecuzione al provvedimento del Tribunale di Vicenza, rinviando le azioni volte al recupero delle somme predette nei confronti della compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest ad altro provvedimento, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020"

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza del 06.12.2020, rep. 4231/2020, resa a definizione del procedimento R.G. 6900/2018 tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e la sig.ra G.B.;
2. di dare esecuzione all'ordinanza di cui al punto 1), provvedendo al pagamento in favore della sig.ra G.B. dell'importo di euro 10.510,72 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali,
3. di rifondere alla sig.ra G.B. le spese di giudizio liquidate con l'ordinanza di cui al punto 1), per l'importo complessivo di euro 3.380,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 3.235,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e le spese di A.T.P. pari ad euro 3.360,00;
4. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2021, conto n. 1202000025 "Fondo rischi-autoassicurazione";
5. di rinviare l'assunzione delle opportune iniziative nei confronti della compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A. di Bucarest, volte al recupero del credito dell'Ente, ad altro provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.  
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 11-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---